

Incarico di avvocato generale della Repubblica presso la sezione distaccata di Corte di Appello: natura semidirettiva.

(Risposta a quesito del 14 luglio 2004)

Il Consiglio superiore della magistratura, nella seduta del 14 luglio 2004, ha adottato la seguente delibera:

«Con nota in data 22 gennaio 2004, il dott. ..., Avvocato Generale della Repubblica presso la Corte di appello di ..., sezione distaccata di ... chiedeva di conoscere se l'incarico ricoperto sia da considerarsi "direttivo", come da circolare del Consiglio n. 2151 del 9 marzo 1982.

La circolare ora indicata, approvata nella seduta del 4 marzo 1982 dettava "disposizioni in tema di conferimento di uffici direttivi, di tramutamenti e di assegnazione per conferimento di funzioni". Il par. I del capo I della circolare in esame aveva ad oggetto "l'individuazione delle varie ipotesi di assegnazioni e tramutamenti" e distingueva, tra le altre, quattro ipotesi relative al conferimento di incarichi per il quale "la competenza ad effettuare le relative valutazioni e proposte spetta alla Commissione incarichi direttivi": a) "conferimento di incarichi direttivi, previsti dalla legge, previo concerto con il Ministro di grazia e giustizia"; b) "conferimento di incarichi direttivi, ritenuti tali dal C.S.M., previo concerto con il Ministro di grazia e giustizia"; c) "conferimento di incarichi direttivi, previsti dalla legge, per cui non è previsto il previo concerto con il Ministro di grazia e giustizia"; d) "conferimento di incarichi direttivi, ritenuti tali dal C.S.M., per cui non è previsto il previo concerto con il Ministro di grazia e giustizia"; in quest'ultima ipotesi, rientravano il posto di presidente di sezione preposto alla sezione distaccata di corte di appello e quello di avvocato generale presso la sezione stessa.

La circolare attualmente vigente - n. 15098 del 30 novembre 1993 e succ. mod. - ha disciplinato in modo differente la materia.

Il par. I ("raggruppamento dei posti") ha stabilito al punto 1 ("Assegnazione e tramutamenti a posti ordinari") quanto segue:

"I posti ordinari, equivalenti tra loro ai sensi degli artt. 2 e ss. della legge 24 maggio 1951 n. 392, così come modificati dall'art. 21 sexies della legge 7 agosto 1992 n. 356, sono i seguenti:

- a) consigliere e sostituto procuratore generale presso la Corte di Cassazione;
- b) consigliere e sostituto procuratore generale presso le corti di appello;
- c) giudice, sostituto procuratore della Repubblica presso i tribunali, giudice del lavoro, giudice degli uffici giudiziari minorili e di sorveglianza, magistrato distrettuale giudicante e requirente."

Il punto 2 del medesimo paragrafo ("Conferimento di funzioni particolari") ha introdotto la seguente disciplina:

“Per alcuni specifici incarichi, non indicati dalla legge 24 maggio 1951 n. 392 tra quelli direttivi, è stabilita, in considerazione della particolare natura delle relative funzioni, una diversa e più congrua articolazione dei parametri rispetto alla generale disciplina in materia di assegnazione di posti ordinari.

Gli incarichi in questione sono :

- a) presidente di sezione di corte di appello e presidente di sezione di tribunale;
- b) avvocato generale e procuratore aggiunto della Repubblica presso i tribunali;
- c) presidente e presidente aggiunto della sezione g.i.p. presso i Tribunali;
- d) sostituto alla Direzione Nazionale Antimafia.”

Completa il quadro della normativa di riferimento il punto 1 del par. XIX, significativamente rubricato “funzioni semidirettive”, inserito nel titolo IV (“conferimento di funzioni particolari”):

“Gli incarichi di cui al par. I punto 2 vengono considerati separatamente soltanto allo scopo di regolare in maniera più adeguata il loro conferimento”.

Dall'esame della circolare n. 15098 citata emerge con chiarezza che, nell'assetto della normativa secondaria attualmente vigente, le funzioni di avvocato generale sono considerate “funzioni semidirettive”, né una diversa qualificazione è riconducibile alla preposizione ad una sezione distaccata di corte di appello.

Il Consiglio superiore della magistratura, pertanto,

delibera

di rispondere ai quesiti formulati dal dott. ..., Avvocato Generale della Repubblica presso la Corte di appello di ..., sezione distaccata di ..., con la nota sopra indicata nei sensi di cui in motivazione.»